

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1473

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1995

—————

Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505,  
in materia di provvidenze a favore delle zone colpite da ec-  
cezionali avversità atmosferiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di eliminare una grave e immotivata discriminazione, intervenuta nella concessione di sovvenzioni alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del Molise, delle Marche, della Lombardia, dell'aprile, maggio e giugno 1992 e della Sicilia dell'ottobre e novembre 1991. Infatti, benchè con tre successive ordinanze del Ministro della protezione civile fossero stati sospesi i termini di pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte sul reddito fino al 31 dicembre 1992, e benchè ciascuna di queste ordinanze avesse confermato che ai pagamenti in questione si sarebbe provveduto con una rateizzazione senza aggravio di interessi, la legge 23 dicembre 1992 n. 505, all'articolo 8, ha invece stabilito che gli interessi sarebbero decorsi a partire dal 1° gennaio 1993 per chi non avesse versato il dovuto entro il 31 dicembre 1992.

Se solo si aggiunga che la legge in questione è stata pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* il 30 dicembre 1992, si ha chiara la portata della vera e propria beffa subita dai cittadini che avevano usufruito della sospensione, i quali hanno avuto, all'incirca, 24 ore per saldare le somme dovute senza dover far fronte ai relativi interessi. E così sono state anche smentite le pur chiare disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali.

La situazione verificatasi è ancor più iniqua se la si confronta con casi analoghi: l'uso di sospendere i termini di pagamento di contributi e imposte, salvo consentirne il successivo versamento con una rateizzazione che non comporti interessi, è infatti prassi nei casi di calamità naturali che colpiscono in modo rilevante i patrimoni e le capacità di reddito delle popolazioni colpite. E, infatti, la situazione qui descritta non si è verificata in altre occasioni. Anzi, nello stesso periodo, veniva emanato il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 417 - poi convertito, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25 - recante interventi a favore delle popolazioni della Liguria e della Toscana (anch'esse colpite da eccezionali calamità atmosferiche) il cui articolo 4 prevede la restituzione degli oneri previdenziali sospesi con una rateizzazione annuale e senza aggravio di interessi.

Per correggere questa palese disparità di trattamento e affermare il principio della certezza del diritto, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 505 del 1992, prevedendo il versamento delle somme dovute con una rateizzazione priva di interessi, e stabilendo che gli stessi debbano essere applicati alle somme non pagate solo dal primo giorno successivo alla scadenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è sostituito dal seguente:

«2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, e n. 2308/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, gli interessi di rateizzazione si applicano solo qualora i contribuenti non provvedano al pagamento del carico sospeso mediante rateizzazione in un anno, che decorre dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime, e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. In tal caso gli interessi di rateizzazione decorrono, per le somme non pagate, dal primo giorno successivo alla scadenza».

